

Nota Integrativa

Al Bilancio di Previsione 2021/2023

Premessa

Il progetto di bilancio 2021-2023 è stato redatto in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall'Allegato n. 9 del suddetto decreto.

L'articolo 11 del Dlgs n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1), prevedono che al bilancio di previsione finanziario degli enti locali sia allegata, tra gli altri, la Nota Integrativa contenente i seguenti elementi:

- (a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- (b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- (c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- (d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- (e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- (f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- (g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- (h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- (i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

La presente nota integrativa, redatta secondo le prescrizioni della norma succitata, si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2021/2023 motivando gli eventuali scostamenti con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari e di bilancio.

Va ricordato che il Comune di Sesto San Giovanni:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30 ottobre 2018 , ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in applicazione dell'art. 243-bis del TUEL;
- con la deliberazione n.1 del 24.01.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, contenente le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis, comma 8, del T.U.E.L. per il periodo 2018/2027;

- con deliberazione n. 156/2020/PRSP la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

e che con deliberazione n. 80 del 22.12.2020 il Consiglio Comunale ha approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio con modifica del termine finale al 31.12.2020 e preso atto dell'avvenuta copertura della parte residua del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;

Le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote delle tariffe dei servizi ed adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni iniziali e le previsioni assestate per il 2020. Tuttavia, vista la situazione generale creatasi a causa dell'emergenza Covid-19 i cui effetti si ripercuoteranno in parte anche nel 2021, il criterio storico di allocazione delle risorse risulta indebolito per quanto riguarda le entrate derivanti dall'IMU e dall'addizionale comunale all'Irpef che sono state ridotte in via prudenziale rispetto alle previsioni dell'esercizio 2020. Oltre a tali voci, ulteriori riduzioni si sono registrate in tutta una serie di altre entrate quali, in particolare, le sanzioni al codice della strada, i diritti di segreteria, i proventi impianti sportivi, l'imposta di soggiorno, ecc.;

Inoltre, sempre in tema di emergenza Covid-19, la legge di bilancio 2021 prevede:

- un incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella misura di 500 milioni, di cui 450 milioni a favore dei comuni e 50 milioni a favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021 (commi 822- 823 e 827-831)
- che le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali erogate nel 2020 ed eventualmente eccedenti le necessità dei singoli comuni per tale anno rimarranno nella disponibilità dei bilanci degli enti locali. Queste risorse, qualora accertate in sede di rendiconto, costituiranno una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione che potrà essere utilizzata a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 causata dall'emergenza Covid-19. Tutto questo al netto di eventuali altri interventi di natura finanziaria dello Stato a favore dei comuni.
- l'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (commi 599-600);

Viene poi confermato l'impianto normativo stabilito dal Decreto Fiscale D.L. n. 124/2019, entrato in vigore il 27.10.2019 e dalla Legge di Bilancio 2020, per quanto riguarda in particolare:

- il riparto del Fondo di solidarietà comunale. La componente del Fondo è distribuita ai Comuni in parte in base al metodo storico, e in parte sulla base di un sistema perequativo basato su fabbisogni standard e capacità fiscali. In questo ambito cambiano le percentuali di riparto su base perequativa: è previsto che per il 2021 la quota perequativa sia pari al 55% del Fondo, per poi crescere progressivamente del 5% all'anno fino a raggiungere il 100% nell'anno 2030.
- l'aumento a regime del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità a partire dal 2021, incremento che necessita di reperire una quota importante di risorse di parte corrente nei bilanci comunali;

- la proroga della deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato che potranno essere quantificati anche inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50%;
- l'obbligo di costituzione dal 2021 del Fondo Garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali previsto dall'art. 859 della L. n. 145/2018;
- la disapplicazione di alcune norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi ;
- il consolidamento e l'ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti in tema di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile e messa in sicurezza del territorio, delle strade e degli edifici;
- l'intervento sulle risorse correnti, con l'avvio del reintegro del taglio di cui al DL n. 66 del 2014 (560 mln che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024);
- l'applicazione delle nuove regole dettate dall'Arera - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (delibera n. 443 del 31 ottobre 2019) in merito di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023 è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al d.lgs. n.118/2011, in particolare:

- i principi contabili generali (Allegato n. 1 dlgs 118/2011)
- il principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 dlgs 118/2011)
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 dlgs 118/2011)

è composto da:

- previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio
- previsioni delle entrate e delle spese di competenza per ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione
- quadro generale riassuntivo
- verifica degli equilibri

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- la presente nota integrativa al bilancio di previsione;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il documento così predisposto e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale sintetizza e definisce, nell'ambito di un processo decisionale che deve tenere conto di nuovi vincoli e limiti imposti dal legislatore nazionale, in termini numerici, le scelte dell'Amministrazione in un orizzontale temporale triennale.

Al riguardo si riporta quanto indicato dal punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 dlgs 118/2011):

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente”.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa. Pertanto, fermo restando il totale per tipologia di entrata e programma di spesa, la disaggregazione degli stanziamenti potrà differire dagli importi evidenziati nei prospetti informativi di dettaglio.

Il bilancio armonizzato affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa per il primo anno del triennio, inoltre evidenzia nella parte entrata l'importo del fondo pluriennale vincolato (FPV), elemento di profonda innovazione derivante dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.

Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in

cui è esigibile la corrispondente spesa, per le spese legali e per il trattamento accessorio del personale.

Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2021 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa), e al 2022 e 2023 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021	SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	22.752.434,33				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		10.001.142,42			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	64.198.797,42	54.455.900,00	Titolo 1 - Spese correnti	98.036.607,15	85.125.446,65
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.753.125,28	7.414.487,17	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.631.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.550.525,67	21.551.350,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.564.076,75	29.097.946,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.949.262,60	21.706.073,41	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.528.092,45
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.496.478,61	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Totale entrate finali	141.948.189,58	105.127.810,58	Totale spese finali	128.600.683,90	114.223.393,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui fondo anticipazioni liquidità	905.560,00	905.560,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	34.140.311,40	30.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	36.287.296,49	30.000.000,00
Totale Titoli	196.088.500,98	155.127.810,58	Totale Titoli	185.793.540,39	165.128.953,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	218.840.935,31	165.128.953,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	185.793.540,39	165.128.953,00
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	33.047.394,92				

LE PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	SPESE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo pluriennale vincolato	6.159.192,45	5.286.100,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.005.900,00	54.805.900,00	Titolo 1 - Spese correnti	82.584.950,00	82.435.260,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato	1.631.100,00	1.631.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.594.850,00	4.584.550,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	23.149.551,69	14.439.102,03
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.679.850,00	21.763.300,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	3.655.000,00	2.795.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.224.359,24	11.387.002,03			

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Totale entrate finali	104.504.959,24	92.540.742,03	Totale spese finali	105.734.501,69	96.874.362,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	929.650,00	952.490,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	30.000.000,00	30.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	30.000.000,00	30.000.000,00
Totale Titoli	150.504.959,24	142.540.752,03	Totale Titoli	156.664.151,69	147.826.852,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	156.664.151,69	147.826.852,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	156.664.151,69	147.826.852,03

Criteri di valutazione

Le previsioni triennali di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021-2023 sono state formulate rispettando i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, e attendibilità. Le previsioni, inoltre, sono state formulate in osservanza al principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 e garantiscono l'equilibrio di bilancio.

Nel determinare l'importo dello stanziamento, si è tenuto conto, oltre che del trend storico e dell'attuale situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche degli effetti del "decreto fiscale legge" D.L. n.124/2019 e della Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) e 2021 (L. n. 178/2020) che sul fronte delle entrate, prevedono;

- l'incremento della perequazione del 5% annuo rispetto alla quota del 2020 (55%) sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030;
- l'aumento della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale destinato a compensare il taglio di risorse operato nel 2014 con il decreto legge n.66 e la perequazione;
- la riproposizione del contributo a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale che, per il Comune di Sesto San Giovanni, vale euro 142.081,57. I Comuni dovranno tuttavia utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali;
- l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada e comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- l'incremento di 450 ml di euro del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;

Analisi delle entrate

Di seguito si riportano gli elementi di maggiore rilievo che hanno caratterizzato la modalità di elaborazione delle stime sugli stanziamenti di entrata corrente:

Come accennato nelle premesse, per talune entrate sono state fatte delle valutazioni e delle stime in considerazione della previsione degli effetti economici nel 2021 provocati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, fermo restando che eventuali maggiori ricadute rispetto a quelle previste potranno trovare adeguata copertura in ulteriori risorse che potranno formarsi in sede di rendiconto 2020.

- Titolo 1 dell'Entrata:

Le entrate tributarie sono previste tenendo conto del trend registrato nell'ultimo triennio precedente il 2020 e delle possibili ripercussioni derivanti dalla stagnazione economica conseguente alle misure adottate per fronteggiare la situazione emergenziale in corso.

IMU

L'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); resta in vigore la TARI mentre l'IMU viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della sopra richiamata L. n. 160/2019.

La previsione del gettito ordinario netto della nuova IMU, al netto della quota prevista per l'alimentazione del Fondo di solidarietà, è stimata per l'anno 2021 in €.16.420.000,00; in diminuzione rispetto al bilancio assestato 2020 in considerazione delle varie esenzioni introdotte dalla legislazione nazionale a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione pandemica del virus Covid-19. Si prevedono conseguenze legate all'emergenza sanitaria anche sugli esercizi successivi al 2021.

Per quanto riguarda invece il recupero di arretrati relativi agli anni precedenti (e relative sanzioni) dell'IMU la previsione di Bilancio è stimata complessivamente in 1,4 milioni di euro per ogni anno del triennio.

Relativamente alle annualità 2022 e 2023, nella determinazione del gettito ordinario IMU si tenuto conto anche dell'esenzione prevista dalla Legge di bilancio 2020, a decorrere dall'annualità 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d.immobili merce) finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per l'anno 2021 vengono confermate le aliquote e le relative detrazioni della nuova IMU in vigore nel 2020.

Più in generale con riferimento alla nuova IMU, la disciplina di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, prevede:

- l'esclusione dell'IMU sull'abitazione principale (eccezion fatta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) Le pertinenze vengono escluse dal perimetro dell'imposta in ragione di una pertinenza per tipologia (comma 741 lett. B); Sono da considerare abitazioni principali anche i fabbricati residenziali posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato; L'aliquota di

base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

- la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio (comma 744).

Restano confermate, senza soluzione di continuità:

- l'applicazione della detrazione, in misura pari a €. 200,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. La stessa si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (comma 749);
- l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (comma 758);
- la riduzione, prevista dal comma 747, lettera c), del 50% della base imponibile, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (vale a dire genitori e figli, comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda una sola abitazione in Italia, ovvero possieda oltre all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- la riduzione, prevista dal comma 760, del 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, per le abitazioni locatate a canone concordato;

Di seguito si riporta l'articolazione della tassazione ai fini IMU come da proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in corso di approvazione:

- aliquota di base: 1,06 per cento;
- aliquota per abitazioni principali limitatamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, come definite all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e precisamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: 0,4 per cento;
- aliquota per abitazioni classificate nelle categorie catastali di cui al punto precedente, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locatate e non siano comunque utilizzate: 0,4 per cento;

- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale da A/1 ad A/9 locate con contratto registrato: 1 per cento;
- aliquota per:
 - a) unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 locate a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;
 - b) unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/5 locate al Comune ai sensi della deliberazione di GC n. 36 dell'11.2.2014 e destinate a nuclei famigliari in emergenza abitativa e/o sociale: 0,4 per cento;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale C1 (negozi con vendita al dettaglio e il cosiddetto artigiano di servizio), possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa o locate per le medesime finalità: 0,76 per cento;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale C/3 (laboratori artigiani), locate ad imprese artigiane o possedute da imprese artigiane ed impiegate per l'esercizio dell'attività artigiana: 0,76 per cento;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D/1 (opifici) impiegate per l'esercizio di attività produttiva: 1 per cento;
- aliquota per unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986, interamente possedute da imprese costituite in data non antecedente all'1.1.2018 o locate a imprese costituite in data non antecedente all'1.1.2018 alle seguenti condizioni, idoneamente documentate:
 - a) il soggetto passivo d'imposta deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
 - b) le attività devono essere finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica o all'utilizzazione dei risultati della ricerca oppure svolgersi nell'ambito della creatività e del design;
 - c) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o familiare nello stesso immobile;
 - d) l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni oppure fatto salvo il periodo trascorso all'interno di incubatori di impresa: 0,76 per cento
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento
- aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,25 per cento.

Si confermano le seguenti detrazioni:

- euro 200,00 detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze, da applicarsi fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- detrazione di 200,00 euro anche all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e comunque non utilizzata.

TASI

Per effetto dell'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha determinato l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), la TASI risulta soppressa.

Resta la previsione della TASI recupero evasione e coattiva per € 10.000,00;

TARI

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Il presupposto per l'applicazione della tassa conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali, per la commisurazione della base imponibile, anche nel 2021, si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha redatto il nuovo disciplinare per l'identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito Tari, superando il precedente assetto che si basava sul DPR 158/1999. I criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento vengono definiti attraverso il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e utilizza il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 27 aprile 1999, n. 158, è prorogata la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario di rifiuti prodotti e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La previsione, iscritta tra le entrate tributarie dell'anno 2021 è pari ad € 15.198.800,00 e composta da:

- entrata a copertura del costo complessivo del servizio, compreso servizio gestione e riscossione CARC e fondi accessori, pari ad € 14.966.300,00
- recupero evasione TARI pari ad € 190.500,00
- rimborso Miur TARI istituzioni scolastiche € 42.000,00

Alla Tari si applica l'addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, da corrispondere alla Città Metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni amministrative collegate alla tutela, protezione ed igiene ambientale.

Imposta di soggiorno

Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 10 settembre 2014 l'Ente ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011.

Il relativo gettito, ai sensi del medesimo art. 4, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Con la Delibera G.C. adottata nella stessa seduta di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario sono state riconfermate, per l'anno 2020, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore.

Ai sensi dell'art. 4 del relativo regolamento comunale, la tariffa è dovuta fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi;

Si prevedono conseguenze legate all'emergenza sanitaria anche sul bilancio 2021, per cui la previsione di entrata è stata stimata in € 820.000,00 euro, per poi ritornare alla previsione di entrata di € 1.020.000,00 per il 2022 e 2023.

L'imposta di soggiorno sarà destinata, in conformità al disposto normativo di cui all'art.4, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011, a finanziare i seguenti interventi di spese corrente e di spesa in conto capitale:

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON L'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(art. 4 d.lgs n. 23/2011)

Miss.	Progr.	Tit.	Macro	Denominazione delle spese	2021	2022	2023
5	2	1	103	Servizi per eventi	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5	2	1	103	Museo del Lavoro	35.700,00	35.700,00	35.700,00
10	2	1	103	Servizi di mobilità	666.400,00	866.400,00	866.400,00
10	5	2	202	Ampliamento illuminazione pubblica	102.500,00	102.500,00	102.500,00
					820.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00

Addizionale Irpef

Per il triennio 2021-2023 viene confermata la decisione di applicare l'Addizionale IRPEF con l'aliquota massima dello 0,8%. Viene inoltre confermata la soglia di esenzione a 12.000 euro lordi.

Le previsioni di gettito sono state stimate in 9.400.000,00 euro per il 2021 in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19 per poi ritornare alla previsione di entrata di € 9.800.000,00 per il 2022 e 2023.

Si prevede inoltre una quota pari ad € 50.000 per addizionale IRPEF derivante da avvisi da accertamento.

Tosap - imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

A partire dal 2021 la Legge di bilancio 2020 istituisce il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del

canone per l'occupazione delle strade. Il canone unico e comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Pertanto la Tassa occupazione suolo pubblico, l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni risultano soppresse; Va inoltre segnalato che, con l'introduzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (L. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti), 2,7 milioni previsti per il 2021 sono transitati nel Titolo 3 dell'entrata.

Recupero evasione tributaria

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento in materia di IMU, TASI, Tari e Tosap sono stimati prudenzialmente per il 2021 in € 1.653.000,00.

A questo proposito è fondamentale considerare l'effetto della sospensione dei termini di decadenza verificatasi nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, disposta dall'articolo 67, comma 1, del DL 18/2020. La notifica degli avvisi di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2020 potrà effettuarsi entro il 26 marzo 2021; questa agevolazione che è finalizzata ad alleviare il peso del lavoro sugli uffici che operano in condizioni particolari vista l'emergenza sanitaria, comporta l'imputazione dell'accertamento contabile dall'anno 2020 all'anno 2021.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale, iscritto in bilancio in € 10.550.000,00, è stato determinato tenendo conto:

- della perequazione più graduale approvata dalla legge di bilancio che ha previsto una progressiva diminuzione della quota fissa e di conseguenza un progressivo aumento della quota variabile calcolata in base ai costi standard e alla capacità fiscale
- dell'incremento della dotazione del Fondo effettuato al fine di restituire agli enti le risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica dal 2019 ai sensi dell'art.47 del D.L. n.66/2014 ;

- Titolo 2 dell'Entrata:

Le previsioni per l'esercizio 2021 sono state effettuate tenendo conto degli elementi documentali istruttori forniti dai diversi Settori dell'Ente, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza. Analoghe valutazioni sono state adottate per le previsioni relative al 2022 e 2023. Per tali esercizi le previsioni, ove non supportate dall'evoluzione della normativa di riferimento ovvero da stime effettuate dagli Uffici titolari della competenza, sono state definite prendendo in considerazione quelle effettuate per l'esercizio 2020.

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell'entrata, la previsione 2021 è stata stimata ad un valore di € 7,4 milioni e di circa € 4,6 milioni nel 2022 e 2023.

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (tipologia 101)

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. *fiscalizzazione dei trasferimenti*). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet.

E' stato riconfermato, dall'art 67 della legge di Bilancio 2021, il contributo IMU/TASI per gli anni 2021-2022, previsto dalla legge di bilancio 2019, art. 1, comma 892 a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Per il Comune di Sesto San Giovanni il contributo di cui sopra ammonta ad euro 142.081,57. L'ente nel triennio 2020-2022 ha destinato tali fondi alle manutenzioni ordinarie di messa in sicurezza di strade, stabili e scuole comunali.

L'art. 111-bis, comma 8, del D.L. n. 135/2018 prevedeva, sempre a titolo di ristoro del mancato gettito TASI, l'attribuzione per il solo anno 2019 ai Comuni interessati di un contributo complessivo di 110 milioni di euro non vincolato.

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la misura prevista dall'art. 11-bis, comma 8 del D.L. n. 135/2018 ristabilendo uno stanziamento di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell'allegato "A" al decreto del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2019. Per il Comune di Sesto San Giovanni il contributo di cui sopra ammonta ad €. 82.257,75.

L'ammontare complessivo del Fondo Tasi iscritto a bilancio 2021 e 2022 risulta pari a € 224.339,32.

Sono state inoltre stimate nel 2021 a titolo di ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 risorse per euro 1.370.000,00.

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche locali (tipologia 101)

Per il 2021 i contributi correnti della Regione (categoria 02) ammontano complessivamente a 3,7 milioni di euro ed i più rilevanti sono relativi ai servizi educativi (3,5 milioni di euro), agli interventi socio-assistenziali (5,3 milioni).

Trasferimenti correnti da altri enti ed imprese (tipologia 103) per un importo complessivo di € 15.500,00 e si riferiscono in particolare a contributi vincolati per la redazione del piano della gestione dei rifiuti – PGR;

Completano la categoria i contributi comunitari

L'ente ha, inoltre, compilato il prospetto (Allegato 9 e) al D.Lgs. 118/2011) relativo alle funzioni, ai servizi e agli interventi finanziati da organismi comunitari ed internazionali per i quali vengono iscritti in bilancio i seguenti contributi:

- € 57.350,00 per la partecipazione al Progetto europeo Horizon 2020 SwafS 2018-2020 Communities for sciences (C4S) , di cui € 43.000 iscritti nel bilancio 2020 ed € 14.350 nel 2021;

- Titolo 3 dell'Entrata:

Le previsioni per l'esercizio 2021 sono state effettuate tenendo conto degli elementi documentali istruttori forniti dai diversi Settori dell'Ente, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza e da alcune scelte dell'Amministrazione.

Anche per alcune delle voci di questi capitoli di entrata si è tenuto conto nelle previsioni di riduzioni legate agli impatti dell'emergenza Covid-19.

Le entrate extratributarie dell'anno 2021 sono pari a complessive €. 21.551.350,00.

La previsione di entrate da "vendita di beni / servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (tipologia 100) ammonta ad €. 14.164.400,00. All'interno di questa tipologia meritano di essere segnalate le entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (categoria 3010200) tra le quali confluiscono le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale, disciplinati dall'art. 6 del D.L. n° 131/1983, dall'art. 3 del D.L. 51/1982 e dall'art 172 del D.Lgs. 267/2000 e individuati dal Decreto Interministeriale 31.12.1983.

Non rientra tra i servizi a domanda individuale a norma dell'art.34, comma 26, del D.L. 179/2012, il servizio di illuminazione votiva.

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi. Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

La vigente normativa, che si individua nell'art. 243, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, fissa nella percentuale del 36% la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale con i proventi tariffari, computando i costi dell'asilo nido al 50%;

Ai sensi del comma 8, lett. a, dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 l'Ente al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del citato articolo 243, comma 2;

Per l'Ente tali servizi, con i rispettivi proventi totali, proventi da tariffa e percentuali di copertura, risultano i seguenti:

Servizio	entrate/proventi	spese/costi	% di
	Previsione	Previsione	copertura
	2021	2021	
Asilo nido (spese al 50%)	1.859.500,00	2.585.325,00	71,93
Mense scolastiche	2.466.200,00	4.185.900,00	58,92
Colonie e Soggiorni stagionali	150.000,00	160.050,00	93,72
Impianti sportivi	62.000,00	324.350,00	19,12
Uso locali non istituzionali	20.000,00	40.350,00	49,57
Centro diurno disabili (CDD)	80.000,00	485.700,00	16,47
Servizio Piccoli e Grandi	12.000,00	20.900,00	57,42
Servizio pre post scuola	200.000,00	145.450,00	137,50
Assistenza domiciliare	237.700,00	826.100,00	28,77
Centri ricreativi estivi	160.000,00	386.600,00	41,39
TOTALE	5.247.400,00	9.160.725,00	57,28

Il trasporto scolastico

A norma del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" (pubblicato nella GU Serie Generale n.255/2019) nonché del parere della Corte dei Conti, Sez. controllo del Piemonte n. 46 del 6 giugno 2019, il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto e, come tale, risulta escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale;

Il servizio scuolabus deve essere inteso come un "servizio pubblico essenziale" posto a garanzia del diritto allo studio, la cui erogazione è doverosa per legge e «deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino». Pertanto, gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d'invarianza finanziaria, possono optare per l'erogazione del servizio in forma gratuita, oppure con una contribuzione delle famiglie «in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (Sezione delle autonomie della Corte dei conti - delibera n. 25/18 ottobre 2019).

Il servizio trasporto scolastico nel Comune di Sesto è rivolto agli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado "Einaudi" che risiedono nei quartieri Villaggio Falck e Pelucca.

Viene confermata la gratuità del servizio in considerazione degli elementi stabiliti dalle leggi in termini di distanza, di disagio, di obblighi a garantire la frequenza.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'Ente

I proventi dei beni dell'Ente derivano essenzialmente:

- dall'affitto degli immobili relativi al patrimonio disponibile
- da proventi cimiteriali
- da concessioni di beni immobili relativi al patrimonio indisponibile
- dal canone patrimoniale unico

Le principali voci di entrata sono:

- Locazioni abitative stabili diversi € 2.067.000,00
- Canone rete gas: € 1.440.000,00
- Proventi cimiteriali: € 580.000,00
- Concessioni d'uso: € 1.826.000,00
- Canone unico patrimoniale: € 2.700.000,00

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, l'ente, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone. Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti derivanti dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di Euro 2.600.000,00.

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, l'ente, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di Euro 100.000,00.

Tutte le attività legate alla gestione di questi nuovi canoni, sono affidate al Concessionario Dogre Srl.

Entrate da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

La previsione di entrate da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (tipologia 200) ammonta ad €. 2.207.500,00; in questa voce è compresa l'entrata relativa a proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada che ammonta complessivamente ad €. 2.100.000,00, di cui €. 893.629,00 confluiti nel fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) a copertura delle potenziali minori riscossioni rispetto agli accertamenti.

Tali proventi sono destinati, per il 50%, agli interventi e alle finalità previste dal vigente art. 208, comma 4, del dlgs 285/1992, con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

Questa significativa categoria di entrata presenta nel 2021 una previsione complessiva in diminuzione rispetto al 2020 a causa dell'emergenza Covid.

Entrate in conto capitale

Nel bilancio di previsione si prevedono le seguenti entrate di parte capitale:

- contributi regionali per € 8.041.303,00
- contributi da privati per € 340.000,00
- proventi da monetizzazioni aree a standard per € 5.175.000,00
- Proventi da alienazioni beni immobili per € 5.600.450,00

Sono infine previsti nella tipologia 500 i proventi delle concessioni edilizie e le relative sanzioni per € 1.020.000,00. La quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2021.

Le previsioni per il 2021 hanno tenuto conto della novella arrecata dalla legge di bilancio 2017 con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,

- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

Per il triennio 2021-2023 la quota dei contributi per permessi di costruzione utilizzata per garantire l'equilibrio del Bilancio di parte corrente è pari ad euro 800.000.

Di seguito si riporta l'elenco delle spese correnti finanziate con i proventi delle concessioni edilizie.

Codice	Denominazione delle spese	importo		
		2021	2022	2023
142	Manutenzione ordinaria imp e dispositivi elettrom	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1570	Manutenzione ordinaria scuole materne	15.000,00	20.500,00	20.500,00
1580	Manutenzione ordinaria scuole elementari	15.000,00	20.500,00	20.500,00
1590	Manutenzione ordinaria scuole medie	15.000,00	20.500,00	20.500,00
1560	Manutenzione ordinaria nidi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1855	Manutenzione ordinaria verde pubblico	555.000,00	538.500,00	538.500,00
1901	Manutenzione ordinaria impianti sportivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		800.000,00	800.000,00	800.000,00

Indebitamento

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso. Il comma 539 della legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), modificando l'art. 204 del dlgs 267/2000, ha elevato dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi dei mutui, sommato a quello derivante da garanzie prestate ed al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Allo stato attuale l'Ente ha un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti risultanti dal Rendiconto del penultimo esercizio precedente l'annualità di bilancio, pari a 0,77%, contro un limite normativo del 10%.

	2021	2022	2023
Interessi passivi su mutui e garanzie prestate al netto contributi in c/interessi	603.226,7	577.548,7	586.670,5
entrate correnti	78.794.927,1	78.134.419,0	82.433.100,0
% su entrate correnti	0,77%	0,74%	0,71%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

Le rate di ammortamento relative ai mutui registrano la seguente evoluzione anche a seguito della rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti deliberata con atto consiliare n. 21 in data 26.5.2020:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	801.522,92	794.115,22	703.800,00	679.500,00	690.050,00
Quota capitale	1.331.746,09	516.366,67	905.560,00	929.650,00	952.490,00
Totale	2.133.269,01	1.310.481,89	1.609.360,00	1.609.150,00	1.642.540,00

Anticipazione da istituto tesoriere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente (Monte dei Paschi di Siena Spa), ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ogni esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese ed entrate.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 28 dicembre 2020 è stata rinnovata l'anticipazione nell'importo massimo previsto dalla normativa.

La previsione è iscritta per pari importo al Titolo 7 delle Entrate, per l'apertura, e al Titolo 5 della Spesa, per la chiusura.

Strumenti derivati

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2021 deve dare conto degli oneri e degli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. A tal fine si precisa che il Comune di Sesto San Giovanni non ha in essere contratti in strumenti derivati.

Oneri da Garanzie

Si riporta, di seguito, l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti:

- concessione di una fideiussione a favore dell'Istituto Credito Sportivo a garanzia del prestito di complessivi euro 165.000,00 nell'interesse dell'Associazione sportiva dilettantistica "Gruppo Sportivo Rondo Dinamo";
- concessione di una fideiussione a favore dell'istituto Credito Sportivo a garanzia del prestito di euro 480.000,00 nell'interesse dell'Associazione sportiva dilettantistica "SESTO 2012"

Garanzie prestate a favore di PA e altri soggetti	Tipologia	Debito residuo al 31.12.2020
Fideiussione per Euro 165.000,00	Polizza fideiussoria passiva art. 207 Tuel	119.538,26
Fideiussione per Euro 480.000,00	Polizza fideiussoria passiva art. 207 Tuel	347.231,55

Spese correnti

Le spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Le previsioni delle spese correnti sono state formulate:

- per le spese di personale: sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di pensionamenti programmati e di possibili nuove assunzioni, in coerenza con il programma triennale di fabbisogno di personale dell'Ente e con quanto previsto del Piano di riequilibrio;
- per le forniture per acquisto beni sulla base dei contratti in essere e delle effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- per i trasferimenti ad Enti partecipati: sulla base delle quote di partecipazione, tenuto conto di quanto stabilito dagli organi assembleari;
- per gli interessi passivi ed il rimborso della quota capitale: sulla base dei piani di ammortamento prestiti;
- sulla base delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

- fondo di riserva e di cassa: nei limiti di cui all'art. 166, comma 2-ter del d.lgs. 267/2000 pari, rispettivamente, allo 0,3% delle spese correnti ed allo 0,2% delle spese finali;
- fondo crediti di dubbia esigibilità: si fa rinvio all'apposito paragrafo.

A livello complessivo la spesa corrente dell'esercizio 2021 ammonta ad €. 85.125.446,65.

Nella tabella che segue viene rappresentata la composizione del titolo 1 della spesa nel bilancio di previsione 2021/2023 per missione. Tale impostazione evidenzia degli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi.

	Missione	2021	2021 cassa	2022	2023
Servizi istituzionali generali e di gestione	01	19.125.445,00	23.074.000,62	19.536.490,00	19.267.770,00
Ordine pubblico e sicurezza	03	4.242.810,00	4.705.028,99	4.260.010,00	4.259.810,00
Istruzione e diritto allo studio	04	7.910.395,65	11.180.147,36	7.939.780,00	8.078.280,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05	1.800.240,00	2.081.040,17	1.842.590,00	1.842.590,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	06	830.025,00	1.046.141,14	873.320,00	836.420,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08	3.198.200,00	3.749.009,75	3.214.500,00	3.236.900,00
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	09	16.863.520,00	20.117.752,53	16.944.270,00	16.944.270,00
Trasporti e diritto alla mobilità	10	3.651.220,00	5.554.999,37	3.654.470,00	3.654.470,00
Soccorso civile	11	34.500,00	38.602,56	34.500,00	34.500,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12	19.728.031,00	24.910.631,86	17.198.860,00	17.188.840,00
Tutela della salute	13	130.000,00	161.116,61	120.000,00	120.000,00
Sviluppo economico e competitività	19	421.760,00	438.922,67	423.560,00	423.560,00
Relazioni internazionali	15	750,00	750,00	750,00	750,00
Fondi e accantonamenti	20	6.484.750,00	256.700,00	5.862.350,00	5.857.050,00
Debito pubblico	50	703.800,00	721.763,52	679.500,00	690.050,00
Totale complessivo		85.125.446,65	98.036.607,15	82.584.950,00	82.435.260,00

Per un'analisi dei fattori produttivi della spesa corrente, si riporta la tabella della ripartizione del titolo 1 per macroaggregati:

MACROAGGREGATI (TIT. 1 SPESA)	2021 previsione	%
Redditi da lavoro dipendente	22.435.825,00	26,36%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.634.300,00	1,92%
Acquisto di beni e servizi	46.626.049,65	54,77%
Trasferimenti correnti	3.498.322,00	4,11%
Interessi passivi	714.300,00	0,84%
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	274.600,00	0,32%
Altre spese correnti	9.942.050,00	11,78%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE	85.125.446,65	100,00%

Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

La legge di bilancio 2020, la n. 160/2019, ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, formazione, sponsorizzazione, incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, acquisto, manutenzione e locazione di immobili.

Una disamina più analitica meritano le voci relative ai seguenti Fondi:

Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

Dal primo gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell'art. 1 della legge di stabilità 147/2013, così come integrati dall'art. 21 del dlgs 175/2016.

Il suddetto quadro normativo prevede, a partire dal 2018, a carico delle Pubbliche Amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in un apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile.

Gli effetti di tali disposizioni sul bilancio 2021 del nostro ente sono così sintetizzabili:

Società o azienda partecipata in perdita	Stanziamento 2021
Fondazione La Pelucca	3.638,10
Fondazione Generiamo	2.565,00

Accantonamento per spese potenziali

L'accantonamento già effettuato e non utilizzato sul bilancio 2020 pari ad € 68.200,00 si ritiene congruo e sufficiente, pertanto non si è provveduto a iscrivere nel bilancio 2021-2023 ulteriori quote di accantonamento per passività potenziali.

Tra le passività potenziali rientrano anche le spese per indennità di fine mandato del Sindaco. Tali spese costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale si è ritenuto opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione un apposito accantonamento denominato "Fondo spese per indennità di fine mandato". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e a fine esercizio l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. L'importo accantonato ammonta ad € 4.150,00.

Accantonamento fondo rischi spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti nel bilancio 2021 accantonamenti al fondo rischi spese legali per complessive euro 40.000,00.

Fondo garanzia debiti commerciali

Il comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha previsto che gli Enti che:

- presentano un indicatore dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali;
- non hanno ridotto alla data del 31.12 dell'anno precedente lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del secondo anno precedente;
- non abbiano assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale,
- devono accantonare risorse per dotare il Fondo Garanzia Debiti Commerciali nel bilancio successivo, entro il 28 febbraio, con atto di Giunta Comunale.

- il comma 854 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha spostato di un anno tale adempimento, pertanto il bilancio 2021 diventa il primo esercizio interessato.

Questo Ente non ha previsto tale accantonamento nel bilancio di previsione 2021 in quanto, dopo aver adottato, nel corso del 2019 e del 2020, opportune misure organizzative al fine di snellire e accelerare il flusso dei documenti tra gli uffici, alla data di redazione del presente documento l'Ente rispetta il dettato di legge per evitare detto accantonamento.

Si provvederà al controllo sui dati finali del 2020.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Una delle principali novità del nuovo ordinamento contabile introdotto dal decreto legislativo n. 118/2011 è quella relativa all'obbligatorietà di un accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità. Detta posta di bilancio è un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In sede di bilancio di previsione è quindi necessario individuare le categorie o i capitoli di entrate stanziati che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, dopo di che si procede al calcolo della quota da accantonare, mediante l'applicazione di formule matematiche contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011.

L'Ente ha individuato le voci di entrata di cui al prospetto di seguito riportato, alle quali è stata applicata la formula della media semplice delle riscossioni del quinquennio precedente, intese come incassi di competenza ed accertamenti di competenza, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. Pertanto, per il calcolo sono state considerate le annualità concluse relative al quinquennio 2015-2019.

In base a quanto previsto dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

La quota annua da accantonare risulta evidente nel seguente prospetto:

CAP.	DESCRIZIONE		ANNO	ACCERTATO	TOTALE INCASSATO	% INCASSO	MEDIA % D'INCASSO	% DI MANCATO INCASSO		Q.TA FCDE 2021 (100%)	Q.TA FCDE 2022 (100%)	Q.TA FCDE 2023 (100%)												
69	IMU AVVISI ACCERTAMENTO/VIOLAZIONI		2017	4.798.912,00	612.278,37	12,76%	54,77%	45%		226.172,07	226.172,07	226.172,07												
			2018	432.148,79	241.052,79	55,78%																		
			2019	617.007,89	590.834,53	95,76%																		
90	canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico)	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2015	940.545,10	758.506,72	80,65%	88,92%	11,08%	7,04%	190.001,51	190.001,51	190.001,51												
			2016	843.425,69	630.835,74	74,79%																		
			2017	623.244,89	655.062,31	105,11%																		
			2018	726.754,85	610.713,83	84,03%																		
			2019	1.076.952,12	1.076.952,12	100,00%																		
83		CANONE RICOGNITORIO	2015	103.804,00	91.282,00	87,94%	82,94%	17,06%					7,04%	190.001,51	190.001,51	190.001,51								
			2016	103.289,00	88.759,38	85,93%																		
			2017	109.513,00	93.486,95	85,37%																		
			2018	99.398,00	88.801,00	89,34%																		
			2019	89.186,00	58.956,68	66,11%																		
55		IMPOSTA PUBBLICITA'	2015	1.087.479,67	1.087.479,67	100,00%	100,00%	0,00%									7,04%	190.001,51	190.001,51	190.001,51				
			2016	945.863,15	945.863,15	100,00%																		
			2017	991.837,17	991.837,17	100,00%																		
			2018	898.086,19	898.086,19	100,00%																		
			2019	1.488.274,80	1.488.274,80	100,00%																		
130		PROVENTO TASSA AFFISSIONI	2015	100.329,00	100.329,00	100,00%	100,00%	0,00%													7,04%	190.001,51	190.001,51	190.001,51
			2016	111.550,64	111.550,64	100,00%																		
			2017	131.109,48	131.109,48	100,00%																		
			2018	91.300,41	91.300,41	100,00%																		
			2019	99.115,25	99.115,25	100,00%																		
401/3	LOCAZ NON ABITATIVE		2015	163.149,05	50.840,75	31,16%	64,20%	35,80%		89.487,81	89.487,81	89.487,81												
			2016	49.605,80	47.842,04	96,44%																		
			2017	264.954,96	190.476,33	71,89%																		
			2018	187.855,30	119.761,25	63,75%																		
			2019	293.436,53	169.535,41	57,78%																		
401/4 - 401/5 - 401/6 - 401/7	CONCESSIONI D'USO		2015	334.799,57	285.182,29	85,18%	77,74%	22,26%		127.822,86	117.003,99	117.003,99												
			2016	338.414,95	320.219,58	94,62%																		
			2017	488.709,17	319.035,07	65,28%																		
			2018	388.400,01	236.774,82	60,96%																		
			2019	549.654,98	454.282,75	82,65%																		
312/99	LAMPAD VOTIVE		2015	404.795,25	365.212,93	90,22%	89,84%	10,16%		30.483,79	30.483,79	30.483,79												
			2016	315.846,37	283.481,89	89,75%																		
			2017	338.110,67	281.028,71	83,12%																		
			2018	316.953,25	276.369,16	87,20%																		
			2019	279.393,47	276.336,93	98,91%																		
366	PROVENTO INUMAZIONE ESUMAZIONE SALME E CREMAZIONI		2015	11.465,00	11.465,00	100,00%	99,86%	0,14%		26.419,29	5.080,63	5.080,63												
			2016	14.821,00	14.717,00	99,30%																		
			2017	16.083,00	16.083,00	100,00%																		
			2018	52.968,00	52.968,00	100,00%																		
			2019	44.459,00	44.459,00	100,00%																		
95/97/ 101/ 103	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI		2015	12.398.903,42	9.528.789,09	76,85%	81,60%	18,40%		2.788.204,31	2.788.204,31	2.788.204,31												
			2016	12.090.475,29	9.764.138,43	80,76%																		
			2017	11.840.091,20	9.902.657,94	83,64%																		
			2018	11.611.380,25	9.719.941,04	83,71%																		
			2019	13.394.542,23	11.125.555,87	83,06%																		
325	PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.STRADALI		2015	1.556.483,14	1.076.483,14	69,16%	61,21%	38,79%		620.651,27	775.814,09	775.814,09												
			2016	1.249.111,44	1.247.056,74	99,84%																		
			2017	2.000.000,00	1.147.870,86	57,39%																		
			2018	3.274.080,57	869.816,30	26,57%																		
			2019	2.038.631,86	1.082.298,39	53,09%																		
328/ 326	RECUPERO CONTRAVVENZIONI		2015	2.375.763,42	309.401,55	13,02%	45,40%	54,60%		272.976,82	327.572,19	327.572,19												
			2016	2.487.985,27	349.673,19	14,05%																		
			2017	2.212.209,64	0,00	0,00%																		
			2018	607.718,61	607.718,61	100,00%																		
			2019	754.189,96	753.778,61	99,95%																		
338	LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI RIMBORSO SPESE		2015	1.311.066,94	966.530,81	73,72%	79,80%	20,20%		242.371,40	242.371,40	242.371,40												
			2016	1.301.076,27	993.081,22	76,33%																		
			2017	1.333.883,15	1.054.305,26	79,04%																		
			2018	1.269.604,97	1.157.853,28	91,20%																		
			2019	1.161.069,60	914.053,13	78,73%																		
341	LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI RIMBORSO SPESE		2015	132.247,91	119.786,21	90,58%	82,16%	17,84%		36.746,66	36.746,66	36.746,66												
			2016	144.260,81	134.735,18	93,40%																		
			2017	120.247,34	109.091,75	90,72%																		
			2018	146.920,03	111.010,08	75,56%																		
			2019	252.937,92	153.164,41	60,55%																		
387	RETTE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO		2015	1.087.743,96	1.001.896,01	92,11%	93,35%	6,65%		44.216,21	44.216,21	44.216,21												
			2016	915.386,90	836.824,06	91,42%																		
			2017	641.829,37	600.831,95	93,61%																		
			2018	637.656,55	590.578,69	92,62%																		
			2019	670.732,68	650.610,95	97,00%																		
393	SCUOLE - RETTE REFEZIONE		2015	2.471.444,49	2.186.056,81	88,45%	88,89%	11,11%		257.180,40	257.180,40	257.180,40												
			2016	2.424.320,44	2.067.982,01	85,30%																		
			2017	2.738.258,37	2.335.895,58	85,31%																		
			2018	2.673.696,91	2.283.162,87	85,39%																		
			2019	2.269.536,82	2.269.536,82	100,00%																		
400/3	LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI - AFFITTI		2015	1.758.501,42	1.297.323,89	73,77%	77,43%	22,57%		383.690,77	383.690,77	383.690,77												
			2016	1.782.467,24	1.338.960,89	75,12%																		
			2017	1.674.330,76	1.309.453,59	78,21%																		
			2018	1.721.094,68	1.412.688,39	82,08%																		
			2019	1.676.956,92	1.307.499,56	77,97%																		

Per quanto riguarda il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introdotto nel bilancio 2021-2023 è stata stimata la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei dati relativi alla serie storica del gettito di competenza dell'Imposta sulla pubblicità, della Tosap, dei proventi Tassa affissioni e del Canone ricognitorio.

Non sono state oggetto di iscrizione a fondo crediti di dubbia esigibilità le seguenti entrate:

- fondi oggetto di trasferimento da parte dello Stato;
- addizionale IRPEF, in quanto oltre a registrare negli ultimi anni un allineamento degli incassi rispetto alla competenza, l'introduzione del criterio di accertamento nel punto 3.7.5 del principio contabile 4-2 allegato al D.Lgs. 118/2011 rende non necessario tale accantonamento;
- Imu (gettito base), in quanto versata per autoliquidazione e quindi accertata con il criterio di cassa;
- diritti sulle pubbliche affissioni e imposta sulla pubblicità, per le quali non si rinviene la necessità di accantonamento alla luce dell'andamento storico delle entrate;
- le entrate da trasferimenti correnti in quanto stanziamenti riferiti a tipologie per le quali non è prevista la necessità di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 4-2 al D.Lgs. 118/2011);
- le entrate extratributarie riconducibili alle seguenti fattispecie:
 - entrate per le quali il pagamento è condizione per la fruizione della prestazione (diritti di segreteria, diritti per rilascio carte di identità, diritti trasporto funebre, proventi per celebrazione matrimoni, ecc.), che vengono quindi versate anticipatamente;
 - entrate per le quali per l'andamento storico o per il soggetto debitore (società partecipate) non si reputa allo stato necessario costituire accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità;
- le entrate in conto capitale in quanto in linea generale gli eventuali crediti a fine anno potranno derivare da pratiche relative a permessi a costruire, per le quali è comunque prevista la presentazione di garanzia fideiussoria in caso di concessione di rateizzazione.

Spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) entrate in conto capitale (titolo 4);

c) entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;

d) entrate da accensione prestiti (Titolo 6), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente.

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel bilancio 2021/2023.

	Missione	2020	2020 cassa	2021	2022
Servizi istituzionali generali e di gestione	01	1.963.328,27	2.223.555,74	2.469.926,00	4.092.400,00
Ordine pubblico e sicurezza	03	146.400,00	337.077,79	146.400,00	146.400,00
Istruzione e diritto allo studio	04	8.367.066,12	8.692.364,70	9.902.474,00	870.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05	38.100,95	41.248,03	126.000,00	1.559.000,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	06	985.000,00	1.358.302,37	100.000,00	100.000,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08	2.056.807,85	3.768.696,78	1.422.483,59	487.202,03
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	09	5.607.435,89	6.175.258,23	625.368,10	294.600,00
Trasporti e diritto alla mobilità	10	7.313.324,82	5.683.097,39	6.071.000,00	4.952.500,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12	2.059.832,45	2.284.475,72	1.753.000,00	1.457.000,00
Fondi e accantonamenti	20	560.650,00	0,00	532.900,00	480.000,00
Totale complessivo		29.097.946,35	30.564.076,75	23.149.551,69	14.439.102,03

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici.

I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in coerenza con gli strumenti urbanistici.

I trasferimenti e i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata.

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella tabella successiva:

Descrizione	Fonte di finanziamento	Importo
ampliamento illuminazione pubblica	Imposta di soggiorno	102.500,00
spese condominiali straordinarie	Avanzo corrente	40.000,00
acquisto attrezzature informatiche	Contributo ANPR	7.000,00
acquisto modulo sw PagoPA – Lic. d'uso a tempo ind	Avanzo corrente	5.000,00
Interventi straord. stabili ERP – spese condominiali	Avanzo corrente	5.000,00
contributo investimenti Consorzio Parco Nord Milano	Avanzo corrente	44.600,00

Con delibera di Giunta comunale, adottata nella stessa seduta di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario, è stato approvato il programma opere pubbliche triennio 2021 – 2023 a cui si rinvia per gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Equilibri di bilancio

Il Bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione. Per le previsioni di cassa, il bilancio di previsione deve garantire un fondo cassa finale non negativo.

Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli delle entrate, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di

parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

La formazione degli equilibri di bilancio 2021-2023 è particolarmente influenzata dagli effetti economici conseguenti alla pandemia da COVID-19. Tale situazione di bilancio è stata parzialmente coperta da trasferimenti riconosciuti o in via di riconoscimento a livello centrale. In particolare deve richiamarsi l'incremento di 450 ml della dotazione del fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali, previsto dalla Legge di bilancio 2021, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli equilibri di bilancio di parte corrente sono stati inoltre garantiti dalla riduzione di parte delle spese correnti, assicurando comunque l'assolvimento dei servizi essenziali dell'Ente, nonché dall'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale nel rispetto di quanto disposto nell'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) e dalle risorse derivanti dall'operazione di rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti deliberata con atto consiliare n.21 in data 26.5.2020 che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 78/2015, è possibile utilizzare, per gli anni dal 2015 al 2023, senza vincoli di destinazione (quindi anche per la spesa corrente).

Per la verifica degli equilibri, si rimanda all'apposito prospetto allegato alla documentazione a corredo del Bilancio di previsione 2021/2023.

Di seguito si evidenzia l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa corrente e per investimenti:

- entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge:

- oneri di urbanizzazione pari ad euro 800.000,00 per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

- entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge:

- imposta di soggiorno destinata a finanziare gli interventi di cui all'art.4 del D.Lgs n.23/2011: ampliamento illuminazione pubblica per € 102.500,00;
- avanzo di parte corrente pari ad € 94.600 nel 2021 di cui euro 55.000 per il finanziamento delle spese condominiali straordinarie degli immobili di proprietà comunale ed ERP, euro 44.600 per contributo investimenti Consorzio Parco Nord Milano;
- Contributo Ministeriale -ANPR per l'acquisto di dotazione strumentale informatica per € 7.000,00.

Composizione dell'avanzo/disavanzo di amministrazione presunto

Il dato relativo all'esercizio 2020 è stato ottenuto procedendo alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione e tenendo in considerazione anche gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il risultato di amministrazione presunto della gestione 2020 ammonta ad € 44.230.212,47 la cui composizione è illustrata nel prospetto analitico allegato al Bilancio.

La parte accantonata comprende:

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità per € 33.701.822,95: determinato in applicazione di quanto disposto dal principio applicato 4.2, allegato al D.Lgs. 118/2011
- il fondo contenzioso pari a € 362.689,25: costituito dal valore accantonato nel bilancio 2018, 2019 e 2020;
- il fondo perdite società partecipate pari a € 184.100,00: costituito dal valore accantonato nel bilancio 2018, 2019 e 2020 e determinato in applicazione di quanto disposto dall'art. art. 21 del dlgs 175/2016;
- altri accantonamenti pari a € 904.952,55: nel fondo confluiscono l'indennità di fine mandato del Sindaco, pari a € 14.460,78, il fondo rinnovo contrattuale per € 558.071,65, l'accantonamento compensi professionali avvocatura comunale ex art9 D.l. 90/2014 per € 11.500,00 e l'accantonamento della quota pari al 10% dei proventi da alienazioni, pari a € 320.920,12.

La parte vincolata è pari a € 2.669.125,83 ed è così articolata:

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili pari ad € 151.855,60: quota 8% oneri di urbanizzazione secondaria vincolati culto per € 36.534,34 e quota 10% oneri di urbanizzazione vincolati all'eliminazione delle barriere architettoniche per € 115.321,26;
- Vincoli derivanti da trasferimenti pari a € 1.638.230,72: l'importo comprende trasferimenti statali, regionali e contributi da privati a specifica destinazione relativi ai servizi sociali, educativi, servizi abitativi pubblici, ambientali e sicurezza stradale;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente pari ad € 5.000,00: contributo da privati destinato alla manutenzione dei giardini storici.
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui pari ad € 874.039,51: economie verificatesi sugli interventi di spese di investimento finanziati con indebitamento.

Il risultato riportato assorbe la quota annuale del disavanzo della gestione ordinaria applicata al bilancio 2020:

Disavanzo al 01.01.2021 da applicazione vincoli (a)	805.250,27
quota di ripiano disavanzo applicata al 2020 (b)	1.277.635,00
disavanzo massimo da vincoli da garantire al 31.12.2020 (c=a-b)	+ 472.384,73
avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 (d)	44.230.212,47
vincoli applicati all'avanzo di amministrazione presunto (e)	42.651.998,10
disavanzo presunto al 31.12.2020 derivante da vincoli (g=-(d-e)	1.578.214,37

Il Ripiano del Disavanzo

L'articolo 4, comma 6, del D.M. Economia del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che la nota integrativa al bilancio di previsione indichi le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (2019) (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (2019) (c)=(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL' ESERCIZIO PRECEDENTE (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL' ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)-(c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2017 ex art 1 c. 848 l.205/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL	805.250,27	0,00	805.250,27	805.250,27	0,00
TOTALE	805.250,27	0,00	805.250,27	805.250,27	0,00

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO		
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023
Disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui L.205/2017 art.1 c. 848	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato

Parte Entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata	2021	2022	2023
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	2.013.369,48	1.631.100,00	1.631.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	7.987.772,94	4.528.092,45	3.655.000,00
Totale Entrate FPV	10.001.142,42	6.159.192,45	5.286.100,00

Parte Spesa

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa	2021	2022	2023
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	1.631.100,00	1.631.100,00	1.631.100,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	4.528.092,45	3.655.000,00	2.795.000,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Spese FPV	6.159.192,45	5.286.100,00	4.426.100,00

Vincoli di Finanza Pubblica

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'impianto normativo del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio avvenuta con la sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale, la legge di bilancio 2019 ha riscritto le regole affinché un ente possa essere considerato in equilibrio ai fini della realizzazione dei vincoli di finanza pubblica.

La sentenza 101/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che "a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza".

La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza"

Sulla base della bocciatura da parte del Giudice delle leggi, la legge di bilancio per il 2019 ha previsto che "le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Partendo dal principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e considerando che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Conseguentemente, in sede previsionale, con ricorre più l'obbligo di dimostrare il rispetto del vincolo di finanza pubblica relativo al bilancio in equilibrio, in quanto è solo in fase di rendicontazione, attraverso il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, che si potrà verificare il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio.

Organismi partecipati

Il comune di Sesto San Giovanni partecipa al capitale delle seguenti società:

1. PROARIS S.r.l. 40%
2. CAP HOLDING S.p.A. 9,98%
3. CTP S.p.A. in liquidazione 41,71%
4. CORE CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.p.A. 38%
5. BANCA POPOLARE ETICA 0,0023%
6. BCC MILANO 0,0007%

Prospetto riepilogativo delle risultanze dei rendiconti 2019 degli Organismi Partecipati					
<i>Organismo parteci- pato</i>	<i>Capitale sociale</i>	<i>%</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>Valore della Produzione</i>	<i>Risultato Conto Eco- nomico</i>
Proaris srl	1.875.000	40	6.006.434	2.897.713	104.280
Cap Holding Spa	571.381.786	9,98	810.253.320	348.162.207	31.176.416
Core Spa	2.000.000	38	6.165.571,00	9.084.424	-2.717.496
CTP spa in liquidazio- ne	100.000	41,71	7.893	271	-1.135.894
Banca popolare Eti- ca	65.335.567	0,0024%	94.929	57.499	6.267.836
BCC Milano	43.206.000	0,0007%	242.797.788	81.658.968	10.733

Il progetto relativo alla definizione di un nuovo Polo Tecnologico tra Core Spa e Cap Holding Spa per la riconversione dell'attuale termovalorizzatore e la futura costruzione di una BIOPIATTAFORMA per la promozione della Economia Circolare è arrivato alla fase conclusiva con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 10/12/2020 con la quale è stata approvata la cessione a Cap Holdinh dell'80% della partecipazione azionaria detenuta dal Comune in Core Spa

La ricognizione periodica delle società partecipate ex art. 20 D.Lgs 175/2016 è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 78 del 22/12/2020 dove è stato confermato che tutte le società rispettano i requisiti per poter essere partecipate.

Il Comune di Sesto San Giovanni partecipa anche alle seguenti forme associative:

<i>Denominazione</i>	<i>Quota %</i>	<i>Anno Costituzione</i>	<i>Risultato d'esercizio / Avanzo di Amministrazione 2019</i>
Afolmet	3,19	2015	89.777
Cimep – in liquidazione	35,1	1997	dati non disponibili
CSBNO - Culture Socialità Biblioteche Network Operativo	10,74	1997	-67.532
Parco Nord	5,70	1975	136.183

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus	-	2006	186.754
Fondazione ISEC Onlus	33,33	1972	59.329
Fondazione La Pelucca	57,14	2003	-6.367
Fondazione GeneriAmo Sesto	100	2019	-2.565
Centro Studi PIM	-	1961	28.941

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 20/10/2020 è stata aggiornata, per l'esercizio 2019, la ricognizione di enti aziende e società costituenti il gruppo amministrativo pubblica del Comune di Sesto San Giovanni ai sensi dell' art. 2 e dell'art. 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, ricomprendendo anche il Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'Area Metropolitana, associazione volontaria di Enti Locali senza fini di lucro.